

Consiglio della Regione Toscana

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 8 -9- giugno 2006

Ricorsi alla Corte Costituzionale delle regioni ordinarie

A cura di:

D.ssa Beatrice Pieraccioli

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 6 del 2 febbraio 2006 (GU 8/06)

Materia: Porti e aeroporti civili

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Annotazioni: Le norme impugnate dalla Regione Toscana sono l'articolo 11 nonies della legge in oggetto che detta norme per la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali e l'art. 11 decies che contiene norme per la competitività del sistema aeroportuale.

Per inquadrare meglio il problema bisogna tener presente che i gestori aeroportuali sono tenuti a versare allo Stato un canone di concessione demaniale per l'uso delle infrastrutture, a fronte del quale percepiscono i diritti aeroportuali.

Tali diritti competono ai gestori quale corrispettivo per la costruzione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali (art. 6 legge 324/1976).

L'art. 11 nonies e l'art. 11 decies, modificando la precedente disciplina, dettano tutta una serie di disposizioni che vanno ad incidere in maniera fortemente limitativa sulla determinazione dei diritti aeroportuali (es. la previsione della loro determinazione con decreti interministeriali distinti per singoli aeroporti, l'introduzione di un meccanismo di calcolo - c.d. "price cap" - per la determinazione dei diritti stessi, la soppressione della maggiorazione del 50% dei diritti sui voli notturni ecc.).

Le suddette disposizioni, ad avviso della Regione Toscana, andrebbero ad incidere pesantemente sullo sviluppo degli aeroporti che costituiscono strutture portanti dell'economia regionale.

Ciò si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali: la disciplina contestata attiene infatti alla materia porti ed aeroporti civili che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost., rientra tra le materie soggette a potestà legislativa concorrente. In detto ambito, quindi lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare i principi fondamentali, competendo alla regione dettare la disciplina regolatrice applicabile, anche nei rapporti con i terzi. Invece le norme contestate stabilirebbero una disciplina completa, autoapplicativa, dettagliata e puntuale, senza prevedere alcuno spazio possibile per il legislatore regionale.

Le norme impugnate sarebbero lesive anche dell'art. 118 Cost. in quanto non sarebbero evidenti le esigenze di carattere unitario che renderebbero necessaria l'allocazione delle funzioni in capo allo Stato, con conseguente disciplina

legislativa. Comunque, anche ove esistenti tali esigenze, le norme sarebbero parimenti incostituzionali, mancando l'intesa Stato Regioni rispetto al procedimento di nuova determinazione della misura dei diritti aeroportuali, sia rispetto alla prevista riduzione dei medesimi.

Un ulteriore motivo di illegittimità sarebbe dato dalla violazione dell'art. 117 sesto comma, Cost.

Tale norma, infatti, prevede che lo Stato possa esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie affidate alla propria potestà legislativa esclusiva. Ne consegue che nel caso in esame sarebbero illegittime le previsioni che rimettono ad atti ministeriali, di contenuto regolamentare, la determinazione delle nuove misure dei diritti aeroportuali, posto che in tal caso non si verte in materie statali di cui all'art. 117, secondo comma, Cost.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 18 del 6 febbraio 2006 (GU 10/06)

Materia: Porti e aeroporti civili

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Piemonte

Oggetto del ricorso: D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Annotazioni: Le norme impugnate dalla Regione Piemonte sono gli articoli 11 nonies, 11 decies, 11 undecies, 11 duodecies, 11 terdecies, della legge in oggetto, la stessa dunque, di quella impugnata dalla Regione Toscana con l'aggiunta dei commi undici, dodici e tredici.

Le argomentazioni del ricorso si fondano prevalentemente sul fatto che le disposizioni suddette ignorano completamente la competenza concorrente della regione nella materia "porti ed aeroporti civili", non limitandosi assolutamente a fissare principi fondamentali, ma recando direttamente specifiche e minute regole precettive, così invadendo la competenza regionale.

Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire, a giudizio della Regione Piemonte, anche qualora si sostenga che la materia trattata dalla legge 2 dicembre, n. 248, nella parte in cui riguarda gli aeroporti non sia da ricomprendere nella sola materia "aeroporti civili" di competenza concorrente, ma costituisca piuttosto una materia c.d. trasversale, in cui sono raccolti ed intrecciati interessi molteplici che mettono capo a competenze differenziate, distribuite tra enti locali, regioni e stato.

Si tratterebbe di un ambito in cui interferiscono più materie (tutela della concorrenza, sicurezza, tutela dell'ambiente, governo del territorio) spettanti, alcune, esclusivamente allo Stato, altre alla competenza concorrente, altre ancora alla competenza residuale della regione.

La Corte costituzionale, a tal proposito, ha osservato che per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad un'altra.

Nel caso in oggetto, ad avviso della regione ricorrente, qualsivoglia delle opzioni si applichi, ci sarebbe comunque la violazione della competenze regionali: infatti, nel caso in cui si opini che la materia aeroportuale disciplinata dalla legge 248 rappresenti una concorrenza di competenze, mancherebbe ogni forma collaborativa per salvaguardare i profili di competenza regionale; nel caso in cui

si voglia applicare il criterio della prevalenza, appare evidente che sia senz'altro da ritenere prevalente la materia aeroporti civili rispetto alle altre materie interferenti con la stessa, ma allora in tal caso ricadremmo nel vizio di mancata limitazione della disciplina ai soli principi fondamentali già evidenziato.

Un altro profilo di illegittimità della normativa impugnata viene rinvenuto nel fatto che la competenza ad emanare gli atti regolamentari per la concreta determinazione delle nuove misure dei diritti aeroportuali è stata affidata ad organi statali. Ciò costituirebbe una violazione dell'art. 117, comma 6, che stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva.

Un terzo motivo di illegittimità invocato dalla Regione è costituito dalla violazione dell'art. 117 primo comma e dell'art. 11 sull'obbligo del rispetto dei vincoli comunitari.

Gli art. 11 nonies, 11 decies, 11 undecies, 11 duodecies, 11 terdecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248 si porrebbero infatti in contrasto con una serie di norme e principi sanciti dal diritto comunitario in materia di concorrenza europea sul trasporto aereo, di corrispettivi per l'utilizzo di infrastrutture aeroportuali, di discriminazione tra proprietà pubblica e privata nonché per mancata previa notifica alla Commissione europea del regime di aiuti così introdotto.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 19 del 7 febbraio 2006 (GU 10/06)

Materia: Porti e aeroporti civili

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 102 e ss.

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto del ricorso: D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Annotazioni: Anche la Regione Campania impugna l'art. 11 nonies, 11 decies, 11 undicies, 11 dodicies e 11 terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 203 della legge in oggetto denunciando la lesione della competenza regionale concorrente in materia aeroportuale.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 20 del 8 febbraio 2006 (GU 11/06)

Materia: Porti e aeroporti civili

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.;

Ricorrente: Regione Emilia Romagna

Oggetto del ricorso: D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Annotazioni: Anche la Regione Campania impugna l'art. 11 nonies, 11 decies, 11 undicies, 11 dodicies e 11 terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 203 della legge in oggetto denunciando la lesione della competenza regionale concorrente in materia aeroportuale.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 5 del 1 febbraio 2006 (GU 8/06)

Materia: Formazione professionale

Limiti violati: artt. 117, commi secondo, lett. l) e terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 49 comma 5

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante)

Annotazioni: Con la suddetta legge la Regione Puglia ha inteso regolamentare i profili formativi dell'apprendistato come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 276/2003.

Il governo, denunciando l'illegittimità di alcune disposizioni della suddetta normativa regionale, rammenta preliminarmente che l'art. 49 comma 5 del d.lgs. 276/2003 a cui detta normativa da attuazione, era già stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale.

Infatti alcune regioni ne avevano contestato la legittimità costituzionale in quanto si sosteneva che la formazione, in qualsiasi sede svolta, fosse attribuzione esclusiva delle regioni e delle province autonome, e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa o regolamentare delle stesse comportasse violazione dell'art. 117 Cost.

Con la sentenza n. 50/2005, tuttavia, le prospettate questioni sono state dichiarate non fondate, sull'assunto che la materia della formazione, lungi dall'essere di esclusiva spettanza regionale, può inerire al rapporto privatistico contrattuale, per quanto attiene alla formazione all'interno delle aziende, e, in tal caso, la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, mentre, spetta alle regioni e alle province autonome disciplinare quella pubblica.

Tuttavia "né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto". Nel tenere quindi conto di tali interferenze, la Corte Costituzionale ha concluso nel senso che la commistione di competenze giustifica la apposizione di principi da parte del legislatore statale.

Alla luce di tali principi, la normativa regionale impugnata sarebbe dunque illegittima perché contrastante con i principi fondamentali dello Stato sulla tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma 3) nonché con la potestà legislativa esclusiva statale di cui alla lett. l) dell'art. 117, comma 2 (ordinamento civile e penale).

In particolare l'art. 2, comma 2 prevede, nell'ipotesi in cui entro un certo termine non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, che gli stessi siano determinati dalla Giunta regionale.

Tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 49 comma 5 del d.lgs. n. 276/2003, che, nel porre precisi criteri e principi direttivi, impone che la regolamentazione dei richiamati profili sia effettuata dalle regione "d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piani regionale".

Anche il successivo articolo 3, comma 4, sarebbe illegittimo nella parte in cui prescrive che la formazione si debba svolgere prevalentemente all'esterno dell'azienda: l'art. 49 al comma 4 del d.lgs. 276/2003, infatti, nel prevedere che la formazione possa essere aziendale e/o extra aziendale, non pone alcuna preconstituita gerarchia tra i due tipi.

Da ultimo il Governo impugna l'articolo 3, comma 7, che detta le modalità della formazione interna.

Come già ricordato, la Corte costituzionale nella sentenza 50/2005 ha affermato che la formazione all'interno dell'azienda è regolamentata pattiziamente e afferisce, pertanto, al regime contrattuale privatistico.

Qualunque disposizione regionale in tale ambito, sarebbe, dunque, da ritenersi invasiva della competenza legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, comma 2, lett. l) (ordinamento civile e penale).

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 22 del 16 febbraio 2006 (GU 11/06)

Materia: Professioni

Limiti violati: art. 117, terzo comma

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili)

Annotazioni: Con detta normativa la regione istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio di immobili subordinando, tra l'altro, l'iscrizione al suddetto registro, al possesso di un attestato di qualifica professionale che viene rilasciato dalla regione a seguito del superamento di un esame da tenersi al termine del relativo corso di formazione.

Tale normativa, a giudizio del ricorrente, sarebbe illegittima in quanto viola il principio fondamentale secondo cui, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 353/2003, nn. 319, 355, 405 e 424 del 2005), nella materia concorrente delle professioni, "l'individuazione delle varie figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici è riservata allo Stato", residuando alle Regioni "la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale".

In assenza, dunque, della previa individuazione da parte dello Stato della figura professionale dell'amministratore di condominio e di immobili e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico professionali afferenti la qualifica dell'operatore in questione, la potestà concorrente della regione dovrebbe rispettare l'ulteriore principio fondamentale secondo cui "l'istituzione di nuovi e diversi albi per l'esercizio delle attività professionali è prerogativa esclusiva del legislatore nazionale avendo gli stessi "una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale" (cfr. sent. n. 353 del 2003, n. 319, 355, 405, 424 del 2005)".

Per completezza va detto che analoga censura è stata giudicata fondata dalla Corte con riferimento alla legge 17/2003 della Regione Abruzzo che parimenti prevedeva l'istituzione di un registro regionale degli amministratori di condominio (cfr. sent. 355/2005).

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 25 del 21 febbraio 2006 (GU 11/06)

Materia: Pesca ed acquacoltura

Limiti violati: art. 117, comma secondo, lett. a), lett. e) e lett. s); art. 118, comma primo e 120, comma primo.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina dell'attività di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura)

Annotazioni: La Regione Toscana con la legge suddetta ha attribuito alla regione la titolarità della funzione del rilascio della licenza di pesca, disciplinandone gli aspetti organizzativi (individuazione degli organi preposti al rilascio) e amministrativi (regolamentazione delle relative procedure).

In particolare, l'art. 7, comma 8, ha attribuito ad un programma regionale adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio, la determinazione del numero massimo di licenze di pesca concedibili; l'art. 3, lett. d) ha attribuito alle Province la competenza al rilascio, nel rispetto del suddetto programma, delle licenze di pesca e l'art. 2, lett. e) ed f) ha riservato all'amministrazione regionale il rilascio delle autorizzazioni previste da dette lettere e) ed f).

Oltre che alle disposizioni che attengono alla licenza di pesca, la legge in esame reca ulteriori disposizioni in tema di disciplina dei tempi, dei modi e degli strumenti dell'attività di pesca.

Tali disposizioni vengono impugnate dal Governo, in primo luogo, perché contrasterebbero con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali. Dette competenze sarebbero delimitate dai confini terrestri del territorio regionale e, per le regioni costiere, dalla riva del mare; esse non potrebbero estendersi né al mare libero né al mare territoriale.

In secondo luogo esse violerebbero l'art. 117, comma secondo, lett. a) Cost. (rapporti internazionali e rapporti con l'Unione europea). Il settore della pesca marittima è disciplinato, infatti, da convenzioni internazionali e da dettagliati regolamenti dell'Unione europea volti a regolamentare lo sfruttamento oculato delle risorse marine a salvaguardia dell'ecosistema marino. Un governo delle licenze a livello "locale, regionale o provinciale" sarebbe non compatibile con l'osservanza di tali regole internazionali ed europee.

In terzo luogo le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 117, comma secondo, lett. e) Cost. (tutela della concorrenza) e con l'art. 120 Cost. perché la produzione legislativa regolamentare ed amministrativa delle singole regioni non potrebbe introdurre turbative della concorrenza, riservando trattamenti e discipline più favorevoli agli imprenditori localizzati nel territorio regionale.

In quarto luogo il Governo ravvisa la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. ossia la riserva di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per i profili già ricordati.

Infine, poiché l'attività di pesca marittima richiede, necessariamente, l'esercizio unitario delle funzioni, il Governo eccipisce la violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. dal punto di vista della violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che legittimano l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per assicurarne l'esercizio unitario.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 34 del 2 marzo 2006 (GU 14/06)

Materia: Imposte e tasse

Limiti violati: artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119 e Cost.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), art. 5, modificativo della legge 29 luglio 1996, n. 60 art. 23 bis, comma 1.

Annotazioni: La legge statale 18 dicembre 1995, n. 549 ha istituito, dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi fissandone il presupposto, il soggetto passivo e la base imponibile. Il tributo è dovuto alle regioni ed è destinato a confluire in un apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati dalla legge.

Circa le modalità di determinazione dell'imposta, la norma statale stabilisce che l'ammontare è fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti; in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si deve intendere prorogata la misura vigente.

La norma regionale che si impugna sarebbe illegittima nella parte in cui determina l'ammontare del tributo in questione a decorrere dal primo gennaio 2006, secondo gli importi ivi indicati e maggiorati rispetto a quelli anteriormente vigenti. La legge regionale suddetta è stata adottata il 27 dicembre 2005 ovvero successivamente alla data del 31 luglio, mentre la legge statale prevede che la legge regionale debba essere emanata entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e che nei casi di mancata determinazione si debba intendere prorogata la misura vigente.

Quindi è evidente, secondo quanto sostenuto dal Governo, che nella fattispecie, la determinazione del nuovo ammontare del tributo non potrà acquistare efficacia con decorrenza 1 gennaio 2006 bensì dal 1 gennaio 2007.

Tale contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta comporterebbe dunque la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa statale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma secondo, lett. e) sistema tributario e contabile dello Stato).

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 24 del 21 febbraio 2006 (GU 11/06)

Materia: Imposte e tasse

Limiti violati: artt. 3, 117, comma secondo, lett. e) e lett. l) e art. 119

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria)

Annotazioni: Il Governo impugna la legge suddetta nelle seguenti disposizioni:

- art. 5 che estende la riduzione della tassa automobilistica a tutti gli autoveicoli destinati a scuola guida, in difformità rispetto a quanto previsto dal legislatore statale con previsione facente riferimento alle sole autovetture (cioè ai soli veicoli destinati al trasporto di persone aventi al max 9 posti) adibiti a tale finalità.

La tassa automobilistica regionale, infatti, seppur attribuita alle regioni quanto a gettito, non rientra, secondo quanto sostenuto dal Governo, tra i "tributi propri" della regione ai sensi del vigente art. 119, comma 2, Cost. il quale si riferisce ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto del principio del coordinamento con il sistema tributario statale.

Quindi, trattandosi di tributo erariale, la sua disciplina spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., restando completamente precluso alla regione il potere di introdurre una qualsiasi modifica alla stessa (Corte Cost. sent. nn. 296, 297, 311 del 2003).

La seconda norma impugnata è l'art. 6, comma 1, delle l.r. 23/2005 che, nell'aggiungere un ulteriore comma all'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), ha disposto che nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, il termine di cui al comma 1 (secondo cui l'accertamento delle violazioni in tema di tributo speciale per il deposito in discarica deve essere eseguito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione) decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

Siffatta previsione legislativa, nel differire ad un tempo non predeterminato il termine quinquennale per l'accertamento delle violazioni tributarie da parte dell'amministrazione, appare di per sé non coerente con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto viene in misura eccessivamente gravosa ad incidere negativamente sul legittimo affidamento del contribuente nella certezza dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Questa considerazione è ancor più avvalorata dal fatto che i due accertamenti (tributario e penale) sono procedimenti diversi e separati.

Dall'altro lato, sarebbe evidente che la disposizione in esame viola la riserva legislativa esclusiva statale in materia tributaria ed in materia di ordinamento penale e giustizia amministrativa intervenendo a modificare la disciplina di un tributo che è statale in quanto istituito e fundamentalmente regolato dalla legge statale anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio delle relative violazioni, pur se il relativo gettito affluisce alle regioni, cui compete il potere di determinare il relativo ammontare.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 27 del 28 febbraio 2006 (GU 11/06)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l) e terzo

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge regione Toscana, 14 dicembre 2005, n. 67 recante Modifiche della legge regionale 24 febbraio 2004, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Annotazioni: Con la legge in oggetto la Regione Toscana è intervenuta sulla propria precedente legge di disciplina del servizio sanitario regionale dettando, tra l'altro, con l'art. 6 l'interpretazione autentica dell'art. 59 della suddetta, disposizione già oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Cost. (ric. 53/2005).

Il governo sostiene che, nonostante l'interpretazione offerta, secondo cui l'art. 59 va interpretato nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari "presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo", che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori universitari) "presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento", permanga il contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute dal legislatore statale all'art. 2 septies della legge 138/2004, di conversione della d.l. 81/2004. Tale articolo infatti, nel sostituire il comma 4 dell'art. 15 quater del d.lgs. 502/1992, statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, per altro verso, che la non esclusività del rapporto di lavoro non prelude la direzione di strutture semplici e complesse.

Per altro verso la norma impugnata, intervenendo sul rapporto di lavoro del dirigente sanitario, sarebbe illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l).

Nota: Si deve segnalare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2006 ha respinto il ricorso n. 53/2005, giudicando infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dallo Stato avverso l'art. 59 della legge regionale Toscana n. 40/2005.

Secondo la Corte il principio espresso nella legge statale (all'art. 2 septies della legge 138/2004) non avrebbe la natura di principio fondamentale bensì avrebbe un carattere semplicemente dispositivo. Ciò significa che le Regioni, nell'esercizio delle prerogative ad esse spettanti in merito alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi, possono autonomamente disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie,

o privilegiando in senso assoluto il regime del rapporto esclusivo (è la scelta della Toscana e dell'Umbria), o configurando tale situazione quale criterio preferenziale (è invece la scelta dell'Emilia-Romagna).

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 42 del 7 marzo 2006 (GU 16/06)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Veneto, 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto)

Annotazioni: Il Governo impugna la legge in oggetto con cui la regione Veneto istituisce un proprio istituto oncologico, promuovendone il riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, stabilendone i compiti, la disciplina e l'organizzazione.

Secondo il Governo la legge, con specifico riguardo all'articolo relativo alla composizione degli organi dell'istituto, sarebbe in contrasto con l'attuale riparto costituzionale delle competenze in materia di legislazione concorrente, quale è la materia della tutela della salute, nonché con le intese che sono intervenute in attuazione del principio di leale collaborazione, tra lo Stato e le Regioni.

Si rammenta, peraltro, che la materia degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, è già stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia è stato chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potestà legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., non potendo tali istituti essere considerati enti nazionali, tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformità al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni di competenza regionale. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'attrazione per sussidiarietà in capo allo Stato esige la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni interessate.

Lo Stato dunque sarebbe intervenuto legittimamente in materia di IRCCS, con la legge 3/2003 e con il d.lgs. 288/2003, prevedendo un atto di intesa da raggiungere in sede di Conferenza stato regioni per la determinazione delle modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni.

Tale intesa è stata raggiunta con l'accordo stato regioni del 1 luglio 2004.

Il Governo quindi sostiene illegittimità dell'articolo 3 della legge impugnata perché non avrebbe rispettato i principi contenuti nel d.lgs. 288/2003 e nel relativo Atto d'intesa, in violazione dell'art. 117, terzo comma, per un verso, e per l'altro, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli art. 118 e 120 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 43 del 7 marzo 2006 (GU 16/06)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: art. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Campania, 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria 2006)

Annotazioni: Con questo ricorso il Governo impugna la legge in epigrafe con specifico riguardo agli artt. 7 e 23.

Ci soffermiamo solo sulle motivazioni dedotte dal Governo in riferimento all'art. 23, rinviando per quanto concerne l'art. 7 a quanto già esposto nel ricorso n. 42/2006, trattandosi di argomento analogo (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

All'art. 23 si dispone una modifica dell'art. 2 della legge 28/2003 è aggiunto il seguente comma: "Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2005".

Tale previsione contrasta, secondo il ricorrente, con la normativa statale di riferimento, ed in particolare con l'art. 17, comma 5, lett. a) e b) della legge n. 449/1997, che dispongono, invece, la riduzione, e non l'esenzione, di un quarto dell'importo del tributo per i veicoli alimentati a gas metano e GPL, nonché per i veicoli con motore elettrico.

La normativa regionale si discosta sensibilmente dalla normativa statale violando così l'art. 117, comma 2, lett. e), in materia di sistema tributario.

Proprio in materia di tasse automobilistiche la Corte ha avuto modo di pronunciarsi con le sentenze 296/03 e 297/03, chiarendo che la suddetta tassa non può esser considerata un tributo proprio ai sensi dell'art. 119, secondo comma Cost., bensì trattasi di materia rientrante all'interno della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) in quanto tributo istituito con legge statale nel cui ambito la regione può legiferare solo nei limiti e nelle misure stabilite dalla legge statale.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 48 del 30 marzo 2006 (GU 18/06)

Materia: Imposte e tasse

Limiti violati: artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119 e Cost.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata- Legge finanziaria 2006)

Annotazioni: Con la legge in oggetto, la regione Basilicata ha provveduto ad istituire con decorrenza 1 gennaio 2006 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti dall'art. 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915.

Secondo quanto sostenuto dal Governo, non pare discutibile che il tributo in questione debba qualificarsi come tributo statale, in quanto istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi elementi fondamentali con legge dello Stato (art. 3 legge 18 dicembre 1995, n. 549), sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni, alle quali sono attribuite specifiche competenze attuative nei limiti e termini e secondo le forme precisate nella norma statale.

Il legislatore regionale, nel modulare la misura del tributo in relazione alle varie categorie di rifiuti assoggettati ad imposizione, si sarebbe illegittimamente discostato da quanto al riguardo vincolativamente disposto dalla legge statale.

La normativa statale prevede infatti la determinazione del tributo da parte delle regioni esclusivamente in funzione dei requisiti necessari di conferibilità dei rifiuti in discarica. Il legislatore regionale invece ha determinato e differenziato l'ammontare del tributo in esame con esclusivo riferimento alla provenienza e alla natura dei rifiuti stessi, adottando pertanto criteri qualitativi di determinazione differenziata a quelli fissati dalla norma statale.

In ciò il Governo ravvisa la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e dell'art. 119.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 55 del 19 aprile 2006 (GU 20/06)

Materia: Lavoro e occupazione

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti)

Annotazioni: Con la legge in oggetto la Regione ha regolamentato le ipotesi nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato, può mantenere i benefici dello status di disoccupato.

In particolare la legge regionale prevede che i lavoratori conservino lo stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato.

Il Governo impugna la legge, innanzitutto, perché invasiva di una materia a competenza esclusiva statale, quale quella della previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o) atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici rientranti in tale settore.

Inoltre, poiché la materia rientra anche nel campo della tutela e sicurezza del lavoro, la legge regionale sarebbe in contrasto con i principi fondamentali all'uopo stabiliti dal d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

La norma regionale si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 4 del suddetto decreto legislativo, prevedendo una conservazione dello status di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso e più lungo rispetto a quello indicato dalla legge statale e ciò indipendentemente dal reddito che ne possa derivare mentre il d.lgs. 181/2000 ha previsto un preciso tetto.

Non sfugge a doglianza neanche quanto previsto al terzo comma dell'art. 1 della legge in esame laddove afferma la retroattività dei criteri posti nei commi precedenti.

Una tale previsione contrasterebbe infatti con gli articoli 3 e 97 della Cost., stabilendo una irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione nella quale versino altri soggetti di altre regioni e con il principio di buon andamento dell'amministrazione, facendo gravare sulla stessa prestazioni per le quali si erano già consolidate situazioni difformi.